



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/sc

Roma, 5 maggio 2021

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Catania  
V. Grotte Bianche, 150  
95128 CATANIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 71/2021 Incompatibilità-Iscrizione all'AIPO.*

Con il quesito pervenuto il 12 aprile l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità il commercialista che sia iscritto all'APOI – Associazione Professional Organizers Italia. Sulla questione sollevata si osserva quanto segue.

Come noto, l'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionale – di seguito OP) individua i casi di incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e l'esercizio di talune professioni e attività<sup>1</sup>. Tale disposizione, introducendo una limitazione all'esercizio di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti<sup>2</sup>, trova giustificazione nell'esigenza di tutelare l'indipendenza nonché l'autonomia e l'efficienza della Professione ed è caratterizzata dal principio di legalità e tassatività; pertanto le fattispecie relative ai casi di incompatibilità sono individuabili esclusivamente ad opera del Legislatore e non possono esserne individuate di ulteriori in via interpretativa.

<sup>1</sup> Vd. art. 4, co. 1, D.lgs. n. 139/2005:

*"L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:*

- a) della professione di notaio;*
- b) della professione di giornalista professionista;*
- c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;*
- d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;*
- e) dell'attività di promotore finanziario."*

<sup>2</sup> Vd. artt. 3 e 41 Cost. che sanciscono, rispettivamente, il principio di uguaglianza sostanziale e quello della libertà di iniziativa economica privata.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

Ciò premesso, si evidenzia che l'esercizio della professione di "professional organizer"<sup>3</sup> in conseguenza dell'iscrizione al registro tenuto dall'AIPO (associazione professionale costituita ai sensi della Legge n. 4/2013 cui sono iscritti i cd. Professionisti dell'organizzazione) non è incompatibile, ai sensi del citato art. 4, co, 1, OP, con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile poiché tale professione non è espressamente inclusa nell'elencazione di cui al comma 1 del suddetto articolo 4.

Come è noto, tuttavia, il comma 3 dell'art. 4, OP non consente l'iscrizione nell'Albo ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Posto che la Legge n. 4/2013 non individua alcuna ipotesi di incompatibilità per gli iscritti a tale associazione professionale, si dovrà comunque verificare se la normativa di riferimento dell'associazione (ad esempio lo statuto sociale o gli eventuali regolamenti da questa emanati) stabilisca per gli iscritti all'associazione il divieto di esercizio di altre professioni.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



---

<sup>3</sup> Trattasi di una professione non organizzata in ordini o collegi e disciplinata dalla Legge n. 4/2013.